



Anche il custode diligente Ã" responsabile ex art. 2051 c.c. del danno

Descrizione

La Corte di Cassazione di Cassazione ribadisce il concetto in una recente sentenza: **la condotta del custode Ã" irrilevante ai fini della configurazione della responsabilitÃ speciale prevista dall'art. 2051**. La Suprema Corte afferma infatti che: *â ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilitÃ Ã" indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilitÃ del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione. La capacitÃ di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialitÃ dannose, difatti, non Ã" elemento costitutivo della fattispecie di responsabilitÃ , bensÃ¬ elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioÃ come strumento di spiegazione di â un effetto giuridico che sta a prescindere da essÃ¬. L' intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinchÃ© ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con lâobbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie nÃ© elementi di cui tener conto per escludere lâobbligazione risarcitoria in capo al custodeâ*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

09 Ago 2023